



Allegato 2 alla Convenzione

Disciplinare tecnico del servizio idrico integrato

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

INDICE

TITOLO I - GESTIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 1 Disposizioni generali	3
Art. 2 Descrizione del servizio idrico integrato	3
Art. 3 La ricognizione delle opere e degli impianti	3
Art. 4 Modalità di svolgimento e standard del servizio	3
1. Qualità delle acque potabili e potabilizzazione	3
2. Acque non potabili	3
3. Misurazione	3
4. Captazione e adduzione	3
5. Perdite	3
6. Servizio antincendio, fontane, ecc.	3
7. Erogazioni provvisorie	3
8. Fognatura separata	3
9. Ispezione delle reti fognarie	3
10. Controllo degli scarichi in fognatura	3
11. Depurazione	3
12. Servizio di depurazione	3
Art. 5 Organizzazione del servizio	3
Art. 6 Piani per la qualità del servizio	3
1. Piano di gestione delle interruzioni del servizio	3
2. Piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione dei reflui	3
3. Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete	3
4. Iniziative di risparmio idrico	3
5. Piano gestione delle aree di salvaguardia	3
6. Piano di riutilizzo delle acque reflue	3
7. Piano di verifica della pressione in rete	3
8. Piano per la rilevazione e l'informatizzazione delle opere e degli impianti	3
Art. 7 Registri	3
Art. 8 Fonti di approvvigionamento	3
Art. 9 Sistema di qualità	3
Art. 10 Autorizzazioni, permessi, concessioni, pareri	3
Art. 11 Informatizzazione dei documenti	3
TITOLO II - BENI, OPERE ED IMPIANTI DEL S.I.I., LORO CONSERVAZIONE E FUNZIONALITA'	3
Art. 12 Beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali del S.I.I.	3
Art. 13 Verifica della ricognizione da parte dell'Agenda	3
Art. 14 Conservazione e funzionalità delle opere del S.I.I. e relativi standard	3
Art. 15 Manutenzione ordinaria	3
Art. 16 Manutenzione straordinaria	3
Art. 17 Controllo della funzionalità delle opere del S.I.I.	3
Art. 18 Restituzione dei beni funzionali al servizio	3
TITOLO III - REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	3
Art. 19 Programma operativo degli interventi	3
Art. 20 Revisioni del programma operativo degli interventi.	3
Art. 21 Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi	3
Art. 22 Strutture permanenti preposte al controllo del programma operativo degli interventi	3
Art. 23 Opere realizzate nell'ambito di urbanizzazioni	3

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



Art. 24	Rapporti del programma operativo degli interventi con altri strumenti di pianificazione	3
Art. 25	Investimenti di struttura	3
TITOLO IV - TARIFFA		3
Art. 26	Definizione della tariffa	3
Art. 27	Articolazione della tariffa	3
Art. 28	Contributi di allacciamento	3
Art. 29	Costi operativi	3
Art. 30	Investimenti	3
Art. 31	Modalità di aggiornamento della tariffa	3
Art. 32	Misura dei volumi fatturati	3
Art. 33	Criteri di ripartizione dei costi generali	3
Art. 34	Elementi di ammortamento e di remunerazione del capitale investito	3
TITOLO V - REGOLAZIONE E CONTROLLO		3
Art. 35	Comunicazione dati sul servizio	3
Art. 36	Attività di monitoraggio dei cantieri e della progettazione	3
TITOLO VI - PENALI E NORME FINALI		3
Art. 37	Penali	3
Art. 38	Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni	3
Art. 39	Danni a terzi	3
Art. 40	Danni alle reti e impianti	3
Art. 41	Disfunzione del servizio	3

Allegato A: Procedura per la redazione e l'aggiornamento del piano degli interventi

Allegato B: Regolamento Mutuo Tipo

Allegato C: Protocollo di comunicazione ATO 5-Gestore per il s.i.i.

Allegato D: Procedura per l'acquisizione delle reti e degli impianti di consorzi privati di acquedotto, fognatura e depurazione

Allegato E: Tracciato record degli elementi cartografici

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



PREMESSA

Il presente disciplinare tecnico costituisce **l'allegato 2** alla convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato (d'ora in avanti convenzione) nell'ATO 5 – Bologna.

Con la realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'ambito (d'ora in avanti Piano) e nel Programma operativo degli interventi, così come approvati con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Agenzia d'ambito, il gestore si impegna a raggiungere gli obiettivi strutturali e i livelli di qualità del servizio, adempiendo agli obblighi di cui al presente disciplinare.

Adempiendo agli obblighi di comunicazione il gestore consente, invece, all'Agenzia di ambito di svolgere i propri compiti in materia di controllo e verifica della gestione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della convenzione.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



TITOLO I - GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente disciplinare ha per oggetto il rapporto, in funzione della gestione del servizio idrico integrato come definito e regolato dal decreto legislativo n. 152/06 e dalla successiva normativa di applicazione, tra l'Agenzia di ambito n. 5 di Bologna (di seguito ATO 5) e la Società HERA S.p.A. (di seguito gestore), soggetto gestore del servizio idrico integrato (di seguito S.I.I.) nel perimetro di affidamento definito nell'art. 3 della convenzione. Esso concorre con gli altri documenti contrattuali a regolare il rapporto tra le parti.

2. Il gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste, oltre che ai regolamenti appositamente predisposti, relativamente alla gestione del S.I.I..

3. Il gestore si impegna a raggiungere e mantenere i livelli minimi inderogabili di servizio così come definiti dal D.P.C.M. 4/3/96, che qui si considera trascritto per intero, nonché a rispettare gli obblighi imposti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

4. Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del S.I.I. riconosciuta dalla convenzione e dai suoi allegati, null'altro avendo titolo il gestore di pretendere, con esclusione di quanto indicato all'art. 19 della convenzione.

Art. 2 Descrizione del servizio idrico integrato

1. Si intendono compresi nel S.I.I. e rientrano nei costi operativi le seguenti attività, elencate peraltro in modo non esaustivo:

- a. la captazione, l'emungimento, la derivazione ed in generale la raccolta delle acque distribuite alle varie utenze mediante la rete di acquedotto civile;
- b. la potabilizzazione e l'adduzione di dette acque, il loro accumulo in serbatoi coperti o scoperti, naturali o artificiali;
- c. la distribuzione fino al punto di consegna;
- d. il trattamento ovvero lo smaltimento dei residui della potabilizzazione;
- e. la raccolta, il collettamento fognario e la depurazione dei liquami, e il loro allontanamento sino al recapito finale;
- f. scaricatori (scolmatori di piena dalla sezione a valle dello sfioro fino al recapito nel corpo idrico ricevente) delle fognature miste ivi compresi i relativi terminali di scarico;
- g. il trattamento ovvero lo smaltimento dei fanghi della depurazione;
- h. le attività per l'individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva di quelle esistenti nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia ed alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
- i. la predisposizione di programmi, studi, piani e progetti preliminari relativi all'attuazione del Piano d'ambito e/o previsti dal presente disciplinare e dalla convenzione;
- j. la manutenzione ordinaria programmata delle opere pubbliche afferenti il S.I.I.;
- k. il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;
- l. il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- m. l'implementazione e la gestione del sistema informativo territoriale;
- n. il mantenimento dei sistemi e dei dispositivi di protezione delle fonti di approvvigionamento;

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

- o. l'individuazione delle aree di salvaguardia per le nuove opere di approvvigionamento e per quelle esistenti laddove ciò non sia ancora stato effettuato, come previsto da D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- p. la predisposizione ed attuazione dei documenti (piani, registri, manuali, relazioni, ecc.) previsti dal presente disciplinare;
- q. la predisposizione e la gestione di un sistema di controllo globale;
- r. il coordinamento dell'intera attività di gestione;
- s. ogni altra attività connessa e/o collegabile organicamente alla gestione del S.I.I..

E' altresì inclusa nel servizio la gestione delle seguenti infrastrutture pubbliche per la raccolta, il convogliamento e il trattamento della acque meteoriche:

- 1) impianti di sollevamento di acque di origine meteorica;
- 2) vasche di raccolta di acque di origine meteorica;
- 3) reti di collettamento bianche;
- 4) reti pluviali, intese come insieme dei punti di drenaggio (bocche di lupo, caditoie, griglie e similari) e delle reti minori colleganti tali punti con i collettori stradali, anche nel caso in cui questi ultimi siano di tipo misto.

Sono espressamente esclusi dal S.I.I. i fossi ed i canali di scolo, sia aperti che tombati, delle acque stradali e dei fossi di guardia anche se recapito di reti fognarie miste o bianche o oggetto di scarichi isolati. Sono altresì ricompresi, se presenti, i tombinamenti di reti di bonifica e i fossi interni all'area urbana (con riferimento agli agglomerati urbani di cui alla D.G.R. n. 1053/03) in carico ai Comuni quando funzionali al reticolo di raccolta delle acque meteoriche urbane; tali canalizzazioni saranno puntualmente individuate dalle Amministrazioni comunali congiuntamente con il gestore in occasione della presa in carico operativa del servizio. Sono comunque esclusi i recettori finali.

Art. 3 La ricognizione delle opere e degli impianti

Il gestore dovrà ultimare le operazioni di ricognizione di tutte le reti, le opere e gli impianti nel termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e trasmettere tali dati ad ATO 5, su supporto informatico secondo quanto riportato nel successivo art. 6, comma 8, unitamente ad una relazione tecnica sulle modalità, metodologie ed organizzazione seguite per l'operazione di ricognizione. Per le sole infrastrutture pubbliche per la raccolta, il convogliamento e il trattamento della acque meteoriche il termine per la ricognizione è fissato in 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

Art. 4 Modalità di svolgimento e standard del servizio

Si riportano nei punti successivi le principali modalità gestionali alle quali il gestore deve attenersi per lo svolgimento del servizio. Tali obblighi sono necessari per garantire il rispetto della normativa sulle acque destinate al consumo umano, alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e a garantire i livelli minimi di servizio come definiti dal D.P.C.M. 4/3/96 e ripresi nella Carta del servizio.

1. Qualità delle acque potabili e potabilizzazione

La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 31/01 e s.m.i.. Obiettivi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell'acqua potabile distribuita sono inclusi nel Piano d'ambito. Tutti gli impianti fissi di captazione, trattamento adduzione e

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

distribuzione delle acque dovranno rispettare le indicazioni contenute nel D.M. n°174 del 6 aprile 2004.

Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete rispetti, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche sopra indicate in ogni condizione di esercizio. Gli impianti dovranno essere dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione da attivare in caso di necessità. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, è consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.

Le caratteristiche sopra indicate sono riferite al punto di consegna all'utente. Il gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete, tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi. In materia di qualità delle acque destinate al consumo umano si applicano le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 del D.Lgs. 31/01.

2. Acque non potabili

Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto all'utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.

È raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bio-accumulabili.

3. Misurazione

Tutti i consumi devono essere adeguatamente misurati.

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854. Laddove esistano consegne a bocca tassata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma. In relazione a quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. 152/06, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

Nel caso di nuovi edifici in condominio dovrà essere installato un contatore contrattuale per ogni singola unità immobiliare catastalmente censita ed eventualmente un contatore generale condominiale per gli usi comuni.

4. Captazione e adduzione

Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione delle derivazioni congiuntamente identificate come significative dal punto di vista quali-quantitativo, a carico del gestore e ricompresa nei costi operativi, deve essere proposta dal gestore, corredata dal relativo piano di gestione di cui al successivo art. 6 punto 5, entro un anno dalla sottoscrizione del presente disciplinare e successivamente approvata dell'Agenzia di ambito. La perimetrazione delle aree di salvaguardia deve essere fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo e deve avvenire nel rispetto

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

della metodologia stabilita dalla Regione Emilia-Romagna nel documento “Aree di salvaguardia delle captazioni idriche” predisposto da ARPA.

Al fine di consentire la corretta pianificazione della risorsa ed il controllo sulla gestione delle concessioni di derivazione di acqua, il gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati e di quelli naturalmente disponibili per i vari attingimenti per singole opere di captazione o raggruppamenti di esse, (il raggruppamento deve interdersi significativo ai fini del monitoraggio della risorsa disponibile), secondo le indicazioni e gli obiettivi del Piano d’ambito. Le opere di captazione ed adduzione devono essere diversificate in modo da garantire l’equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio e devono essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno.

Va, inoltre, assicurata la corretta capacità di compensazione dei serbatoi in relazione alla disponibilità della risorsa e della consistenza delle utenze, evitando lo spreco di acqua e riducendo i rischi di scarsità idrica.

5. Perdite

Le perdite fisiche dovranno essere ridotte ai valori prefissati nel Piano d’ambito e nei tempi previsti dal medesimo. Il gestore procede ad un’appropriata e specifica “campagna di ricerca delle perdite” secondo le procedure previste dal piano di ricerca e riduzione delle perdite di cui all’art. 31 della convenzione, utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

6. Servizio antincendio, fontane, ecc.

La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell’ubicazione tipologica degli stessi da parte del gestore deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica.

Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente. La manutenzione di tali opere, qualora affidata al gestore, sarà regolata da apposito atto fra Comune e gestore medesimo.

Il gestore provvede alla fornitura dell’acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all’alimentazione di piscine pubbliche, fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile, ma igienicamente idonea.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all’interno di proprietà private, sono fatturate dal gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite. La presenza di usi autorizzati senza contatore, compresi quelli pubblici, deve essere progressivamente eliminata.

7. Erogazioni provvisorie

Le modalità e le prestazioni relative per le erogazioni normali vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
- il quantitativo minimo contrattuale garantito dall’utente, da pagarsi anche se non consumato, è pari ad un quarto del quantitativo massimo contrattuale riferito allo stesso periodo ed in ogni caso non può essere inferiore ad un metro cubo al giorno;
- gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., devono pagare le

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

spese d'intervento e di allacciamento oltre al consumo forfetario dell'acqua secondo quanto concordato con il gestore.

8. Fognatura separata

Nelle zone servite da reti fognarie separate o in quelle nelle quali è prevista la separazione, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in rete fognaria, di separare le acque reflue di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa.

Tale obbligo si applica ai nuovi insediamenti ed agli insediamenti esistenti oggetto di interventi di modifiche sostanziali della rete fognaria interna o di interventi edilizi di ristrutturazione e restauro degli immobili ubicati nelle zone servite da fognature miste.

Nel caso in cui, qualora previsto dal Piano d'ambito, il gestore dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto, la necessità di imporre tale obbligo a tutti gli insediamenti esistenti precedentemente allacciati alla rete mista verrà valutata dall'Amministrazione comunale territorialmente competente in accordo con l'Agenzia di ambito ed il parere del gestore; in relazione a particolari condizioni tecniche od ambientali si potrà stabilire l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe.

Le modalità ed i tempi di separazione delle reti interne e di allacciamento alle nuove reti stradali meteoriche verranno regolati da appositi disciplinari predisposti in occasione della progettazione delle opere d'intesa con l'Amministrazione comunale e l'Agenzia di ambito.

9. Ispezione delle reti fognarie

Il gestore effettua periodiche ispezioni programmate delle condotte fognarie e dei collettori per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso od altre tecnologie eventualmente disponibili.

Il gestore può prevedere adeguamenti degli allacciamenti esistenti per ragioni connesse alla sicurezza, alla corretta funzionalità delle reti ed a modifiche normative. Tali interventi dovranno essere adeguatamente motivati e pianificati con l'Agenzia.

Tutte le attività di verifica ed adeguamento suddette devono essere svolte anche sulle reti meteoriche, con idonee programmazioni.

10. Controllo degli scarichi in fognatura

Il gestore, in attuazione dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., predispone ed attua un piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie. A tal fine predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all'acquedotto. Per le utenze civili devono essere archiviate le informazioni minime, dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell'autorizzazione e l'anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico necessarie per il calcolo della tariffa applicata.

Gli archivi suddetti devono essere resi disponibili (preferibilmente su supporto informatico) alle Amministrazioni comunali che ne facciano eventualmente richiesta per adempiere ai propri compiti istituzionali.

Il gestore deve verificare la compatibilità del sistema fognario e depurativo esistente in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento degli impianti di depurazione. E' altresì obbligato a tale verifica prima dell'emissione del parere tecnico per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e alla realizzazione di nuove urbanizzazioni.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



Entro 1 anno dalla data di sottoscrizione del presente atto, qualora non vi avesse già provveduto, il gestore organizza, secondo modalità concordate ed approvate da ATO 5, un adeguato servizio di controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Le attività di censimento delle utenze devono essere svolte anche per le reti meteoriche.

11. Depurazione

Le acque di fognatura immesse nel corpo recettore debbono essere depurate nel rispetto del D.Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi regionali, fatte salve specifiche deroghe riportate nelle autorizzazioni allo scarico. Nel caso di fognature miste gli scolmatori di piena devono garantire un limite di diluizione non inferiore a cinque volte la portata nera, salvo situazioni pregresse non conformi ed oggetto di intervento nel Piano d'ambito.

Ai fini dell'integrazione del Piano d'ambito dovranno essere indicati, in seguito alla rilevazione delle opere previste dal piano di cui all'art. 6, gli impianti ed i collettori fognari che non consentono il pieno rispetto dell'obbligo di cui sopra.

12. Servizio di depurazione

Il servizio di depurazione dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dalla normativa regionale, fatte salve specifiche deroghe riportate nelle autorizzazioni allo scarico.

Il gestore dovrà organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità e dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.

Sarà compito del gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque, in ingresso ed in uscita dagli impianti con potenzialità superiore a 10.000 A.E., e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri, da tenersi a disposizione per i controlli di ATO 5 e delle Autorità competenti. Dai dati riportati dovrà risultare correlabile il consumo di energia elettrica necessaria per le sezioni di ossidazione e la produzione dei fanghi con il carico in entrata.

Il gestore dovrà inoltre raccogliere e rendicontare i costi complessivi unitari di trattamento espressi in €/m³, €/ Kg COD abbattuto ed €/A.E. servizio.

Gli impianti con potenzialità superiore a 2000 A.E. devono essere dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti orari e medi compositi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 A.E. deve essere organizzato, previo inserimento nel programma degli interventi, un centro di telecontrollo che verifichi i nodi significativi della rete fognaria di collettamento con le relative stazioni di sollevamento e le sezioni di trattamento dell'impianto; sullo scarico finale deve essere installato un idoneo campionatore.

Il sistema di telecontrollo potrà essere esteso anche ad impianti di potenzialità inferiore ai 100.000 A.E..

Art. 5 Organizzazione del servizio

1. La gestione dei servizi deve essere organizzata e svolta adottando criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Tra gli strumenti che il gestore deve mantenere aggiornati, vi dovrà essere il modello organizzativo di ottimizzazione della gestione. In particolare il modello deve

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

rispondere all'esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione d'ambito. In sintesi dovrà provvedere a:

- l'ottimizzazione della distribuzione dell'acqua potabile, dell'allontanamento dei reflui e delle acque meteoriche;
- la minimizzazione dei costi di esercizio;
- la costituzione di riserve potabili;
- il controllo di efficienza degli impianti di trattamento e depurazione;
- il controllo della qualità e quantità del prodotto;
- l'ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative, commerciali e di informazione all'utenza;
- la rendicontazione delle attività svolte.

2. Adottando le misure previste nel piano di emergenza di cui all'art. 30 della convenzione e nel piano di gestione delle interruzioni del servizio di cui all'art. 32 della convenzione, nonché avvalendosi di un laboratorio di analisi certificato, il gestore garantisce la corretta gestione, nel rispetto degli standard delle normative vigenti, di tutte le fasi del ciclo del S.I.I..

3. Il gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio e nei tempi previsti dal programma operativo degli interventi, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:

- gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi quali: pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità quali: torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo);
- un sistema centralizzato di telecontrollo, come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. 152/06, presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
- un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
- un sistema di radiocomunicazioni e/o via rete telefonica per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti o fughe.

4. Il gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema idrico integrato abbia un funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata.

5. Il gestore mantiene aggiornato, con cadenza biennale salvo anticipazioni legate a specifiche esigenze, il Manuale di gestione che deve contenere:

- la descrizione delle funzioni e dei compiti del personale del gestore con mansioni direttive e di supervisione;
- l'organigramma del gestore;
- la descrizione e la restituzione grafica in idonea scala e su supporto informatico delle opere e degli impianti (vedi art. 6, comma 8);
- le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti;

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

- le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
- la frequenza delle prove di laboratorio;
- le procedure per i lavori di manutenzione.

Il manuale di gestione dovrà essere sottoposto per l'approvazione ad ATO 5 che potrà chiedere modifiche anche sostanziali dello stesso. Il manuale di gestione deve contenere i necessari riferimenti ai piani di emergenza e pertanto deve tener conto del contenuto di questi per l'evenienza di:

- crisi idrica da scarsità;
- crisi qualitativa dell'acqua potabile erogata;
- anomalie degli impianti di depurazione che ne pregiudichino il regolare funzionamento.

Il tipo e la frequenza delle analisi elencate nel manuale vanno intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi nel rispetto della normativa vigente. Qualora, per circostanze e situazioni particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi il gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sue ordinarie mansioni.

6. Il gestore si impegna, inoltre, a rispettare tutti i protocolli sottoscritti con gli organismi preposti al controllo.

Art. 6 Piani per la qualità del servizio

Si riassumono i principali piani che devono essere redatti dal gestore.

Ogni volta che sarà necessario adottare le procedure previste nei piani di interruzione dei servizi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, il gestore darà tempestiva comunicazione all'utenza ed ad ATO 5.

1. Piano di gestione delle interruzioni del servizio

Il gestore, con cadenza annuale, mantiene aggiornato il piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto di cui al punto 8.2.9. del DPCM 4 marzo 1996, sottoponendolo ad approvazione preventiva di ATO 5 e successivamente adottandolo.

Tale piano disciplina le modalità di informazione agli enti competenti, tra cui ATO 5, ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Il piano deve anche comprendere le procedure da adottare in caso di crisi da scarsità idrica o di crisi qualitativa come stabilite ai punti 8.2.10 e 8.2.11 del DPCM 4 marzo 1996.

Il gestore cura gli aggiornamenti del piano sottoponendoli di volta in volta all'approvazione di ATO 5.

2. Piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione dei reflui

Il gestore, con cadenza annuale, mantiene aggiornato il piano di emergenza di cui al punto 8.3.8 del DPCM 4 marzo 1996, sottoponendolo ad approvazione preventiva di ATO 5 e successivamente adottandolo, previa approvazione degli enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



Il gestore, con cadenza annuale, mantiene aggiornato il piano di riduzione delle perdite idriche e fognarie in conformità al regolamento allegato al Decreto del Min. LL.PP. n° 99 del 08/01/97 ed alle indicazioni contenute nel Piano d'ambito.

Il Piano dovrà altresì contenere gli elementi di calcolo delle perdite idriche coerenti con quanto indicato dal Metodo tariffario regionale (DPGR 49/2006 e ss.mm.ii.). In particolare il calcolo dei dati relativi alle perdite secondo la metodologia IWA (International Water Association) non potrà di norma avvalersi di stime dei parametri; l'eventuale ricorso a valori stimati essere dovrà essere adeguatamente motivato e dovrà essere definito il relativo grado di incertezza.

La quantificazione delle perdite amministrative dovrà essere effettuata sulla base di approfonditi studi, anche sperimentali, concordati con ATO 5.

A tale piano dovrà essere allegato il programma di monitoraggio sia per le reti idriche sia per quelle fognarie, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della periodicità delle rilevazioni e delle postazioni mediante registrazione continua dei dati; si indica la preferenza, laddove possibile, del sistema di telecontrollo.

Il gestore dovrà munirsi, almeno per i sistemi idrici principali, di un sistema informatico grafico-numerico che riporti la rete con database delle sue caratteristiche e con interfaccia rivolta al sistema di calcolo che verifichi, le caratteristiche di moto del flusso e/o le altezze manometriche onde operare un confronto con i valori da garantire.

L'esecuzione del piano, che dovrà essere approvato dall'Agenzia di ambito, sarà modulata nel tempo tenendo conto che la graduale attuazione influisce sulle determinazioni dei parametri misurati del servizio e pertanto andrà a vantaggio di entrambe le parti.

Tutte le attività di valutazione delle perdite, come le installazioni necessarie non ricomprese nel programma degli interventi, sono comprese tra i costi operativi e quindi non entreranno in tariffa nella voce "Investimenti".

I rifacimenti, le manutenzioni straordinarie e tutte le opere connesse con tale attività, la cui entità possa giustificarlo, entreranno invece nella voce "Investimenti".

L'attività di riduzione delle perdite per la rete di acquedotto dovrà concretizzarsi in una riduzione delle attuali perdite che non dovranno essere superiori al valore obiettivo definito nel capitolo 5 del Piano d'ambito.

4. Iniziative di risparmio idrico

L'Agenzia di ambito ed il gestore concorderanno periodicamente i contenuti e le modalità di svolgimento di iniziative specifiche finalizzate alla riduzione dei consumi idrici ed all'utilizzo ottimale della risorsa nel rispetto anche delle indicazioni regionali e provinciali in materia ed in conformità a quanto già attuato.

5. Piano gestione delle aree di salvaguardia

Contestualmente all'individuazione definitiva delle aree di salvaguardia e del relativo piano di gestione, con i metodi e la tempistica riportati all'art 4 del presente Disciplinare Tecnico, entro i due mesi successivi all'approvazione da parte dell'Agenzia d'ambito il gestore adeguerà le proprie attività avviando l'attuazione dello specifico programma di gestione di dette aree.

6. Piano di riutilizzo delle acque reflue

Il gestore collabora con l'Agenzia di Ambito ed i soggetti interessati alla predisposizione del programma di riutilizzo delle acque reflue e ne cura i successivi aggiornamenti. Le proposte dovranno essere corredate di calcoli economici secondo il criterio dell'analisi costi-benefici ivi introducendo coefficienti che riflettano anche i ritorni ambientali.

7. Piano di verifica della pressione in rete

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

Il gestore mantiene aggiornato il piano di zonizzazione delle reti idriche. Per ogni rete idrica principale occorrerà individuare il punto da considerare il più idraulicamente sfavorito nonché dei punti baricentrici rispetto alle utenze. Nel punto idraulicamente più sfavorito e nei punti baricentrici dovranno essere installati manometri registratori con la capacità di acquisire misure di pressione con frequenza di almeno una misura l'ora. Nell'ambito del piano si identificheranno le situazioni rispetto alle quali sia necessaria una deroga a quanto previsto come livello minimo di servizio di cui al D.P.C.M 04/03/96.

Il gestore cura gli aggiornamenti del piano sottoponendoli di volta in volta all'approvazione di ATO 5.

8. Piano per la rilevazione e l'informatizzazione delle opere e degli impianti

Secondo le tempistiche di cui all'art. 3, il gestore dovrà completare la rilevazione ed informatizzazione di tutte le reti, le opere e gli impianti esistenti nonché di ciò che è inserito in via pianificatoria nel programma operativo degli interventi utilizzando la codifica di ATO 5.

Tale attività dovrà consentire di aggiornare il sistema informativo territoriale SIT (che raccoglie su supporto informatico georeferenziato tutti dati e le informazioni sulle reti ed impianti dell'A.T.O.).

Tale strumento rappresenta il sistema di controllo dello stato globale del servizio così come descritto al punto 7.2.1 dell'allegato al D.P.C.M. 04/03/96.

Il SIT dovrà consentire la gestione delle reti e degli impianti attraverso:

- un sistema di telemisura e telecontrollo per il controllo remoto della rete di distribuzione, di collettamento delle acque reflue (nere e miste) e degli impianti di depurazione finalizzato alla ottimizzazione delle procedure operative;
- una procedura di gestione per la raccolta dei dati relativi alla qualità dell'acqua di provenienza dai dispositivi installati in rete e dai laboratori;
- una procedura di manutenzione di tutte le reti per la pianificazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le reti, del pronto intervento su segnalazione guasti e della gestione della reperibilità;
- l'individuazione di criticità non emerse nel piano di prima attivazione del servizio e conseguente gestione dei nuovi interventi necessari per una migliore erogazione del servizio idrico integrato;
- la modellazione idraulica delle reti idriche e fognarie (nere e miste), mediante l'utilizzo di appositi sistemi informatici, al fine di valutare e verificare sia l'attività gestionale che l'attività di pianificazione.

Il SIT deve, inoltre, riportare tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull'organizzazione del gestore. La qualità del sistema deve essere aggiornata con l'evoluzione della tecnologia.

I dati e le informazioni presenti nel SIT dovranno essere continuamente aggiornati.

I dati e le informazioni contenute nel SIT così costituito saranno trasmessi ad ATO 5 tramite l'invio trimestrale di file di aggiornamento. In particolare il sottoinsieme dei dati e delle informazioni specificate nell'Allegato E del presente Disciplinare Tecnico dovrà essere trasmesso ad ATO 5 entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto e aggiornato con cadenza trimestrale. I contenuti dell'Allegato E citato saranno integrati, in accordo tra ATO 5 e Gestore, entro i sei mesi successivi.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

ATO 5 potrà costituire un proprio sistema informativo che conterrà anche questi dati e renderlo disponibile tramite internet ai Comuni ovvero ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta previo confronto con il gestore.

Art. 7 Registri

1. Il gestore è tenuto a predisporre uno o più sistemi di registrazione degli eventi connessi al calcolo degli indicatori di qualità del servizio reso (IQ) e di performance ambientale (PA) definiti dal DPGR n.49 del 13 marzo 2006.
2. Il contenuto minimo dei registri è quello definito dal decreto di cui al punto 1.
3. Dovranno essere registrati i reclami presentati dagli utenti in tutte le forme previste dalla Carta del servizio e dal metodo tariffario regionale.
Dovranno essere registrati i dati relativi a tutti gli standard previsti dalla Carta del servizio.
4. I registri devono essere archiviati su supporto informatico in maniera tale da consentire le operazioni di ricerca ed elaborazione. I dati verranno trasmessi annualmente all'Agenzia e saranno resi disponibili in qualunque momento su richiesta della stessa.

Art. 8 Fonti di approvvigionamento

1. Il gestore deve mantenere aggiornato il quadro completo di tutte le fonti di approvvigionamento utilizzate con l'indicazione degli oneri corrisposti per le relative concessioni di derivazione. Tale quadro verrà fornito annualmente all'Agenzia.
2. La rinuncia o la richiesta di ricerca/implementazione di nuove fonti di approvvigionamento devono essere concordate con ATO 5.

Art. 9 Sistema di qualità

1. Il gestore si impegna a mantenere un sistema di qualità, predisponendo il relativo manuale per le procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del servizio, tra cui in particolare:
 - la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle tecnologie utilizzate, i principi di progettazione e di funzionamento delle opere;
 - le procedure di gestione, manutenzione e riparazione;
 - il rapporto e le modalità di relazione con gli utenti;
 - il trattamento di lamentele e reclami;
 - l'informazione e la soddisfazione degli utenti.
2. Si dà per trascritto ed approvato tutto quanto previsto al punto 8.4.11 dell'allegato al D.P.C.M. 04/03/96.
3. Il gestore si impegna ad applicare la Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dall'Agenzia ed allegata alla Convenzione di affidamento del servizio.
4. Il gestore si impegna a pianificare adeguatamente e concordare con ATO 5 ed i Comuni interessati tutte le attività connesse con la gestione del servizio che possono produrre impatti consistenti su un numero rilevante di utenti e, più in generale, sui cittadini.

Art. 10 Autorizzazioni, permessi, concessioni, pareri

1. Il gestore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, qualora non vi avesse già provveduto, deve attivare tutte le procedure finalizzate all'acquisizione delle autorizzazioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle reti e degli impianti esistenti funzionali allo

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



smaltimento delle acque meteoriche, fatto salvo il trasferimento da parte delle Amministrazioni comunali di tutti gli elementi necessari, e comunque si impegna a effettuare quanto necessario per mantenere aggiornato lo stato delle autorizzazioni e dei permessi necessari alla gestione e all'esercizio di tutte le reti e gli impianti in gestione. Qualora il gestore riscontrasse l'esigenza di modifiche alle opere e impianti necessarie per adempiere agli obblighi di legge, presenterà ad ATO 5 una dettagliata relazione corredata dai progetti delle modifiche necessarie a seguito delle verifiche effettuate.

2. In particolare sono in capo al gestore tutte le autorizzazioni allo scarico degli scarichi delle reti fognarie pubbliche nere e miste, comprensive degli scolmatori di piena e di emergenza, degli impianti di depurazione pubblici e delle reti meteoriche pubbliche, esistenti alla data della presente convenzione ovvero realizzati successivamente alla stessa.

3. Il gestore, nello svolgimento della propria attività di realizzazione degli interventi e di conduzione delle reti e degli impianti, provvederà a predisporre idonea documentazione e ad inoltrare agli enti ed ai soggetti privati competenti tutti gli atti, autorizzazioni e permessi necessari per lo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale delle opere realizzate o esistenti afferenti al S.I.I..

4. La titolarità delle concessioni di derivazione di acque pubbliche per l'espletamento del servizio idrico integrato è in capo all'Agenzia. Il gestore, sulla base del contratto di mandato sottoscritto con l'Agenzia in data 27 maggio 2005, svolgerà per conto ed in nome della stessa tutte le attività istruttorie, di presentazione delle domande di concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso idropotabile presso gli enti competenti. Le modifiche o la cessazione di concessioni esistenti o la necessità di prevederne di nuove dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

5. Il gestore, nell'espletare la sua attività di controllo e di corretta conduzione dei sistemi affidati, è competente al rilascio di pareri e di autorizzazioni nei modi e per gli aspetti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dai regolamenti di ATO 5.

Art. 11 Informatizzazione dei documenti

1. Tutti i documenti (piani, registri, ecc.) previsti dal presente disciplinare devono essere archiviati e trasmessi ad ATO 5 su supporto digitale, secondo le indicazioni dell'Agenzia.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



TITOLO II - BENI, OPERE ED IMPIANTI DEL S.I.I., LORO CONSERVAZIONE E FUNZIONALITA'

Art. 12 Beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali del S.I.I.

1. Il gestore per espletare il servizio si serve di beni strumentali suddivisi in due principali macro classi.

- Beni affidati in concessione, (sia quelli affidati all'atto della stipula della convenzione, sia quelli realizzati successivamente dagli enti locali o dal gestore con la realizzazione del piano interventi). Tali beni andranno restituiti da parte del gestore al termine del servizio in condizioni di buono stato di manutenzione e di efficienza..
- Beni di proprietà esclusiva dal gestore o acquisiti dallo stesso nell'esercizio della concessione. Tali beni, al termine del periodo di affidamento del servizio, verranno messi a disposizione di ATO 5.

2. Il gestore, nell'arco del periodo di gestione, redige e mantiene aggiornato un libro cespiti i cui contenuti minimi sono quelli indicati nel successivo art. 35.

Art. 13 Verifica della ricognizione da parte dell'Agenzia

1. ATO 5 nel corso dei tre mesi successivi alla conclusione delle operazioni di ricognizione e fornitura del SIT da parte del gestore, di cui rispettivamente all'art. 3 e all'art. 6 comma 8, provvederà alla verifica dell'attendibilità e congruità delle rilevazioni mediante modalità di verifica sia campionaria sia sistematica. In tali fasi il gestore presterà ad ATO 5 tutto il supporto tecnico-logistico da questo ritenuto utili.

Il processo di inventario si riterrà concluso nel momento in cui i due soggetti concorderanno sulla totalità delle rilevazioni e valutazioni dei beni, controfirmando quindi l'elenco definitivo degli stessi.

Art. 14 Conservazione e funzionalità delle opere del S.I.I. e relativi standard

1. La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue e meteoriche, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del S.I.I.. Il gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, e straordinaria, secondo quanto fissato nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione, necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficacia, per l'intera durata della convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare ad ATO 5, agli enti locali o al gestore subentrante, al termine del rapporto, impianti efficaci all'espletamento del servizio.

3. Il gestore deve garantire, nel periodo di gestione, l'efficienza di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature secondo almeno i livelli minimi di legge. A tal fine dovrà assicurare:

- la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- la qualità del servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del servizio in accordo all'esigenza della tutela ambientale;

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua scaricata.

4. Il gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio ed è previsto negli interventi inseriti nel programma operativo.

Art. 15 Manutenzione ordinaria

1. Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal gestore la manutenzione ordinaria. Tale manutenzione riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

2. Il gestore predispone, nell'ambito del manuale di gestione di cui all'art. 5, uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria; tale schema deve essere conservato e aggiornato annualmente e deve contenere, per le principali apparecchiature o impianti, almeno i seguenti elementi:

- identificazione dell'opera;
- tipo di intervento programmato;
- data presunta di effettuazione dell'intervento;
- numero di matricola di ogni apparecchiatura;
- numero ore lavoro effettuate da ogni apparecchiatura.

3. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature il gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione ordinaria. Di seguito si descrivono i principali interventi, elencati in modo non esaustivo, compresi nella manutenzione ordinaria:

- pulizia delle zone di tutela assoluta;
- pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione agli impianti;
- manutenzione e pulizia dei fabbricati compresa la manutenzione alle tubazioni;
- pulizia, controllo e taratura di tutte le attrezzature;
- pulizia delle aree di pertinenza degli impianti e delle opere compresa l'eventuale disotturazione di tubi e pozzetti per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- manutenzione alle aree degli impianti e delle opere, compreso il taglio e l'allontanamento di erbe e arbusti che investono le reti metalliche, sfalcio dell'erba e cura delle essenze arboree;
- pulizia delle griglie, raccolta e smaltimento del grigliato;
- verniciatura delle parti metalliche;
- cambio olio motori secondo il piano di manutenzione ordinaria;
- lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche che, hanno necessità di periodico intervento e secondo il piano di manutenzione ordinaria;
- sostituzione e controllo delle parti meccaniche ed elettriche secondo il piano di manutenzione ordinaria;
- sgombero della neve sulla viabilità e i camminamenti interni agli impianti; manutenzione degli impianti elettrici (sostituzione dei fusibili, lampade spia, manutenzione e controllo dei componenti, ecc.) e degli impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche;

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

- controllo ed eventuale pulizia dei manufatti scolmatori, con particolare attenzione alle paratoie mobili e alle griglie, delle quali dovrà essere verificato il perfetto funzionamento, secondo le modalità e la frequenza stabilita in sede autorizzativa;
- la pulizia interna e la manutenzione delle caditoie stradali;
- accurato controllo di tutti i collettori;
- pulizia dei collettori e dei pozzetti con l'ausilio di autosurgo per garantire il regolare deflusso della fognatura;
- sostituzione di chiusini danneggiati o asportati;
- asporto e smaltimento con idonee modalità della sabbia e ghiaia decantate negli impianti e dei grassi e oli flottati;
- pulizia dei complessi costituenti gli impianti, con intervento per asportare pellicole e corpi flottanti;
- pulizia e asporto delle schiume o altri materiali galleggianti e loro smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- ogni altra azione necessaria ed occorrente al buon funzionamento della gestione del S.I.I. che abbia requisiti di ordinarietà e buona prassi gestionale.

Art. 16 Manutenzione straordinaria

1. Sono definiti interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti strutturali delle reti e degli impianti il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio e che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria.

2. Sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi realizzati tramite Pronto Intervento secondo quanto indicato nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione..

3. L'Agenzia ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio gli interventi di manutenzione straordinaria, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 17 Controllo della funzionalità delle opere del S.I.I.

1. Il gestore deve controllare, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 152/06, il raggiungimento degli standard di efficienza, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del S.I.I. Il gestore deve attenersi, nella conduzione degli impianti, opere e reti alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/77, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 21/02/77, nonché alle norme e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 18 Restituzione dei beni funzionali al servizio

1. Prima del termine naturale della convenzione, ovvero a qualsiasi titolo anticipato, il gestore sottopone ad ATO 5 un programma di sopralluoghi onde verificare la consistenza dei beni afferenti il S.I.I. (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

2. Il gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

TITOLO III - REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 19 Programma operativo degli interventi

1. Il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano d'ambito e delle le sue eventuali modifiche ed aggiornamenti avviene anche tramite la realizzazione del programma operativo degli interventi. Tale programma contiene gli interventi che il gestore dovrà realizzare per il periodo di affidamento del servizio, al fine di migliorare la qualità del servizio erogato in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità dello stesso. Il programma sarà predisposto dall'Agenzia secondo le linee guida di pianificazione degli interventi e dei relativi piani di investimento approvati dall'Assemblea ed avrà la durata prevista dalla procedura definita nell'allegato A al presente disciplinare. Tutte le opere previste nel programma operativo degli interventi devono essere completate in accordo con le priorità ed entro i tempi stabiliti nel medesimo.

2. Si definiscono interventi tutte quelle attività che incrementano il valore delle immobilizzazioni materiali destinate allo svolgimento dei servizi. Tali investimenti, qualora previsti e programmati, saranno coperti dalla tariffa per le quote inerenti l'ammortamento e la remunerazione del capitale, al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto.

3. Il programma operativo degli interventi viene redatto ed approvato secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all'allegato A: l'Agenzia definisce le strategie di intervento e predispone gli strumenti decisionali finalizzati alla individuazione delle priorità conformemente a quanto stabilito nel Piano d'ambito di riferimento. Applicando i criteri di individuazione delle priorità così definite, il gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Agenzia una proposta di programma operativo degli interventi; tale proposta sarà valutata dall'Agenzia e successivamente presentata all'Assemblea di ATO 5 per la sua approvazione

Lo schema di detto piano dovrà contenere almeno i seguenti elementi per ogni intervento:

- I. identificativo degli interventi
- II. titolo dell'intervento
- III. Comune d'intervento
- IV. tipologia delle opere
- V. obiettivi
- VI. quadro economico
- VII. tempi di attuazione

4. La voce "obiettivi" dovrà essere esplicitata secondo gli obiettivi del piano d'ambito. Nel caso di interventi che permettono il raggiungimento di più obiettivi si applicherà il criterio della prevalenza tra gli stessi. In particolare dovranno essere previste le seguenti voci.

Per l'acquedotto:

- a. riduzione delle perdite
- b. estensione del servizio
- c. potenziamento del sistema (capacità serbatoi, aumento del diametro delle condotte, ...)
- d. maggiori disponibilità di nuove risorse
- e. interconnessioni
- f. adeguamenti normativi
- g. manutenzione straordinaria (tutto ciò che non è previsto nelle altre voci)
- h. automazione e telecontrollo

Per la fognatura:

- a. riduzione delle perdite

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

- b. estensione del servizio
- c. potenziamento del sistema (potenziamento impianti di sollevamento, aumento del diametro delle condotte, ecc.)
- d. separazione delle reti
- e. interconnessioni
- f. adeguamenti normativi
- g. manutenzione straordinaria (tutto ciò che non è previsto nelle altre voci)
- h. automazione e telecontrollo

Per la depurazione:

- a. ampliamento / potenziamento impianti
- b. adeguamenti normativi per la qualità delle acque (su impianti non conformi)
- c. altri adeguamenti normativi (sicurezza, ...)
- d. nuovi impianti
- e. manutenzione straordinaria (tutto ciò che non è previsto nelle altre voci)
- f. automazione e telecontrollo

Per le reti meteoriche:

- a. vasche di prima pioggia (di cui al piano di indirizzo previsto dalla DGR 286/05)
- b. manutenzione straordinaria
- c. adeguamenti normativi

Art. 20 Revisioni del programma operativo degli interventi.

1. Ogni qualvolta si manifestino circostanze che modifichino sostanzialmente le previsioni, il programma operativo degli interventi viene revisionato con le modalità stabilite dal procedura di cui all'allegato A. La procedura di revisione può essere avviata solo in maniera concordata tra le parti.

2. Motivi di revisione straordinaria del programma possono essere:

- a) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;
- b) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;
- c) situazioni emergenti di crisi ambientale;
- d) variazione della normativa sul S.I.I. e sulle opere strumentali;
- e) eccessivi scostamenti dalle previsioni operate;
- f) variazioni del perimetro di ATO 5 o accordi di programma interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del servizio;
- g) innovazioni tecnologiche di immediato effetto positivo sulla tariffa e che comportino maggiore efficienza, efficacia oltre che economicità;
- h) sensibile miglioramento nella qualità del servizio erogato;
- i) disponibilità di finanziamenti pubblici.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

3. La mancata approvazione delle modifiche apportate al programma operativo degli interventi impedirà l'adozione di incrementi tariffari diversi da quelli eventualmente derivanti dall'applicazione di indici inflattivi.

4. Nei casi di particolare urgenza e indifferibilità gli interventi non inseriti nel Piano, per i quali non è possibile attendere i tempi di revisione del programma triennale degli interventi, si intendono regolarizzabili ex post previa comunicazione scritta dell'esigenze che hanno richiesto l'intervento, cui dovrà seguire successiva rendicontazione.

5. Il gestore è tenuto a realizzare gli investimenti previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta.

Art. 21 Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi

1. Il gestore realizza tutte le opere inserite nel programma operativo degli interventi; sono tuttavia ammesse le eccezioni previste nei commi successivi.

2. Il gestore è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi effettuati, secondo le modalità previste nelle specifiche autorizzazioni emesse dagli Enti proprietari.

3. Nel caso in cui il gestore non rispetti il programma operativo approvato, l'Agenzia ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori previsti, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi.

4. Gli esecutori dei piani urbanistici possono realizzare direttamente le opere afferenti al S.I.I. all'interno dell'area loro concessa dal permesso di costruzione. Tali opere saranno di proprietà del Comune in cui vengono realizzate.

5. Gli Enti locali interessati possono eseguire direttamente opere inserite nel programma operativo degli interventi approvato; vige quanto stabilito dall'art. 157 del D.Lgs. 152/06. Il gestore e ATO 5 hanno diritto di esprimere il loro parere sugli atti progettuali, nonché di esprimersi in sede di lavori e collaudo.

6. Le procedure per la realizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa in materia. Ciò premesso si ravvisano le seguenti modalità d'intervento e finanziamento.

a) *Interventi realizzati con proventi tariffari.*

Il gestore impegna i capitali necessari alla realizzazione del programma operativo degli interventi. Tali capitali possono essere reperiti dal gestore in autofinanziamento o attraverso il ricorso a finanziamento di terzi (mutui a titolo oneroso).

Rientrano tra gli interventi realizzati con proventi tariffari anche quelli eseguiti con la procedura del Mutuo Tipo (vedi allegato B) computati secondo quanto stabilito dal piano economico-finanziario.

b) *Interventi realizzati esclusivamente con fondi pubblici.*

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

Il gestore non ha diritto ad alcuna remunerazione ed ammortamento del capitale derivante da finanziamenti pubblici erogati, ma avrà esclusivamente le funzioni di amministratore di tutte le procedure di esecuzione, fermo restando quanto disposto dalle delibere del soggetto finanziatore. Gli eventuali ribassi d'asta saranno gestiti secondo le modalità stabilite dal soggetto pubblico erogatore.

c) *Interventi realizzati in parte con fondi pubblici e in parte con proventi tariffari.*

In questi casi si applica quanto previsto dai precedenti punti a) e b) per le rispettive parti.

d) *Interventi realizzati con il contributo di oneri di urbanizzazione.*

Gli attuatori dei programmi di urbanizzazione sono tenuti a contribuire in tutto o in parte alla realizzazione delle infrastrutture afferenti al S.I.I. necessarie al loro insediamento o al potenziamento di quelle esistenti.

e) *Esecuzione diretta da parte degli enti locali interessati.*

Il finanziamento dell'intervento potrà avvenire tramite uno dei precedenti casi a), b), c); d).

7. Nel caso di finanziamenti a fondo perduto da parte delle Amministrazioni comunali, le eventuali economie, comprensive dei ribassi d'asta, saranno ripartite tra i soggetti finanziatori sulla base del consuntivo di fine lavori e delle proporzioni iniziali di finanziamento.

8. Il gestore è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant'altro richiesto dalle procedure di assegnazione del finanziamento definite dagli enti concedenti. Quanto predisposto dovrà essere preliminarmente valutato da ATO 5. L'attività del gestore descritta al presente comma è da considerarsi come ordinaria e rientra tra i costi operativi e quindi non entrerà in tariffa nella voce "Investimenti".

Art. 22 Strutture permanenti preposte al controllo del programma operativo degli interventi

1. Al fine di seguire gli aspetti realizzativi e programmatici del programma operativo degli interventi e di realizzazione delle infrastrutture, verrà attivato un tavolo tecnico operativo composto da ATO 5 ed il gestore, mediante l'individuazione di propri referenti all'uopo preposti.
2. Per il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi il gestore dovrà fornire le informazioni secondo quanto previsto nel Protocollo di rendicontazione dei dati (Allegato C) e agli artt. 35 e 36 del presente disciplinare.

Art. 23 Opere realizzate nell'ambito di urbanizzazioni

1. Le opere afferenti al S.I.I. previste e realizzate nell'ambito delle nuove urbanizzazioni assumono rilevanza significativa in quanto determinano un incremento del sistema gestito ed incidono sulla potenzialità degli impianti e delle reti esistenti.
2. I progetti delle opere del S.I.I. relative alle nuove urbanizzazioni dovranno essere sottoposte ad una valutazione tecnica da parte del gestore.
3. Le opere di cui al punto 2 potranno essere eseguite direttamente dai privati, dal Comune ovvero dal gestore previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione al gestore della quota parte di oneri di urbanizzazione relativi a dette opere.
4. Qualora si rendesse necessario potenziare le infrastrutture esistenti per far fronte alla domanda di servizio ulteriore, connessa con lo sviluppo urbanistico, i soggetti attuatori dovranno contribuire finanziariamente alla realizzazione di detti interventi in misura connessa

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

alla domanda di servizio secondo un criterio che dovrà essere definito congiuntamente con il gestore, le Amministrazioni comunali ed ATO 5.

5. Le opere del S.I.I. realizzate direttamente dagli urbanizzanti, escluse le reti e gli impianti interni alle proprietà private, dovranno essere poste in suolo pubblico ed essere di proprietà pubblica affinché possano rientrare nella gestione integrata.

6. La gestione del servizio e delle infrastrutture di cui trattasi saranno poste a carico del gestore, previo collaudo funzionale da parte di quest'ultimo.

7. Il gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate tra l'altro le caratteristiche dei beni necessari o destinati al servizio idrico e il loro grado di funzionalità. Qualora si riscontri un grado di efficienza dei beni che non consenta il raggiungimento dei limiti di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa vigente, il soggetto lottizzante, con oneri a proprio carico, deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all'approvazione del gestore, che si esprime entro trenta giorni dal deposito del progetto. Il gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni una volta realizzati i relativi interventi di adeguamento.

8. La predisposizione e la realizzazione dei progetti di adeguamento di cui al punto 7 possono essere effettuate anche dal gestore, con l'accordo delle parti.

Art. 24 Rapporti del programma operativo degli interventi con altri strumenti di pianificazione

1. Il gestore assicura la propria collaborazione ai Comuni, alla Provincia di Bologna e all'Agenzia per il supporto alla redazione della pianificazione territoriale, per quanto di propria competenza.

2. In particolare il gestore deve fornire la propria collaborazione alle Amministrazioni comunali nella predisposizione dei piani di sviluppo urbanistico, tenendo conto della pianificazione d'ambito vigente: il gestore assicura tale supporto verificando la sostenibilità delle previsioni di espansione urbanistica in termini di soddisfacimento della domanda idropotabile e fognario-depurativa con il piano triennale degli investimenti approvato.

Art. 25 Investimenti di struttura

1. Gli investimenti di struttura riguardano quelli effettuati dal gestore relativamente a:

- edifici funzionali al servizio ed alla logistica
- sistemi informativi
- flotte

per tutti i servizi e per tutte le società operative territoriali.

Una quota di questi investimenti verrà riconosciuta nella tariffa del servizio idrico integrato sulla base dei criteri espressi nel piano economico-finanziario, fino a una quota annuale massima di 2.500.000/00 (duemilionicinquecentomila/00 Euro) .

TITOLO IV - TARIFFA

Art. 26 Definizione della tariffa

1. La tariffa del servizio è calcolata applicando il metodo tariffario regionale di cui al DPGR 13 marzo 2006, n.49 e ss.mm.ii., al quale si rimanda per una corretta e puntuale applicazione.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

2. La tariffa rappresenta il corrispettivo del S.I.I.. In particolare la tariffa media deve garantire la copertura dei costi operativi, degli ammortamenti, della remunerazione del capitale investito e di quanto altro previsto dal metodo tariffario regionale. Il gestore accetta che il suo corrispettivo non può che derivare dalla tariffa così come prevista, articolata, corretta, modificata e aggiornata in ossequio alla normativa in materia ed al presente disciplinare.

3. .Tutti gli oneri connessi alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria (al netto di eventuali contributi a fondo perduto comunque acquisiti,) di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel programma operativo degli interventi, sono a carico del gestore e si intendono interamente compensati con la tariffa del S.I.I. riconosciuta nella convenzione, senza che il gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

Art. 27 Articolazione della tariffa

1. L'articolazione tariffaria è determinata dall'Agenzia, in applicazione del DPGR 49/06 e ss.mm.ii. e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. La tariffa reale media di riferimento per gli anni di durata dell'affidamento è indicata nel piano economico-finanziario, allegato 3 alla convenzione.

2. Il gestore procede all'applicazione dell'articolazione tariffaria una volta che questa è stata deliberata dall'Agenzia e secondo le indicazioni del piano economico-finanziario; l'applicazione di tale articolazione tariffaria dovrà avvenire con la prima bolletta utile, effettuando gli eventuali conguagli necessari. In ogni caso qualora l'Agenzia non abbia provveduto alla suddetta articolazione tariffaria entro il mese di aprile dell'anno di riferimento il gestore, dopo tale data, applicherà l'incremento medio alla pre-esistente articolazione. Sono fatti salvi eventuali conguagli al momento della deliberazione della nuova articolazione da parte dell'Agenzia.

3. Al fine di permettere una corretta definizione della tariffa media e della articolazione tariffaria il gestore deve fornire ad ATO 5 la ripartizione dei volumi e degli introiti del S.I.I. secondo lo schema dell'articolazione tariffaria vigente; devono, inoltre, essere evidenziati da parte del gestore i volumi e gli introiti relativi alle utenze che non usufruiscono del servizio in maniera integrata ma solo di parte di esso. Per il servizio di fognatura e depurazione per le utenze industriali il gestore deve fornire tutti i dati necessari all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.P.G.R. n. 49/06 e ss.mm.ii..

4. Per il servizio antincendio dovranno essere rendicontati:

- i ricavi per tipologia di attacco e per fasce di sconto;
- il numero delle bocchette per tipologia di attacco e fascia di sconto.

Art. 28 Contributi di allacciamento

1. Sulla base di quanto stabilito all'art.12 del DPGR 49/2006, ATO 5 disciplina i contributi di allacciamento dovuti al gestore dagli utenti in sede di attivazione del S.I.I., secondo quanto definito nel piano economico finanziario

Art. 29 Costi operativi

1. Nei costi operativi sono considerati quelli per materie di consumo e merci, per i servizi inerenti il S.I.I. compresi servizi e manutenzioni ordinarie, le spese per personale tranne per

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

quello adibito a manutenzioni straordinarie o nuove realizzazioni che andranno capitalizzate, e tutto quanto previsto dal DPGR 49/06 e ss.mm.ii..

Rientrano tra l'altro nei costi operativi:

- il costo dell'acqua acquistata da terzi;
- il costo per lo smaltimento ed il trattamento dei fanghi eventualmente operato da terzi;
- i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06.
- gli oneri per la definizione e la gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche dell'ambito;
- gli oneri per rilevazioni e studi individuati al di fuori di progetti specifici previsti nel piano operativo degli interventi, la formazione di piani la cui predisposizione dovrà essere concordata con l'Agenzia;
- la manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti.

2. Dai costi totali riconosciuti per il calcolo della tariffa vanno sottratti, nella misura del 70%, i ricavi derivanti dalle attività di smaltimento dei rifiuti liquidi (che dovranno pertanto essere rendicontati) di cui al comma 2, art. 110, del D.Lgs. 152/06.

3. I costi operativi sono determinati tenendo conto del recupero di efficienza previsto dal DPGR 49/06 e del tasso di inflazione programmata.

Art. 30 Investimenti

1. Gli investimenti effettuati dal gestore comprendono, secondo quanto definito nel piano economico-finanziario, quelli di struttura e quelli legati agli interventi previsti dal relativo programma operativo (che riporta, anno per anno, l'ammontare delle opere da eseguirsi da parte del gestore, in relazione a quanto previsto dagli obiettivi del Piano d'ambito). La realizzazione delle opere deve avvenire nel rispetto del programma degli interventi approvato, fino alla capienza dell'ammontare complessivo stabilito nel piano economico-finanziario. Rientra nella presente voce anche quanto investito per manutenzione straordinaria e gli eventuali interventi realizzati con procedura d'urgenza di cui all'Art. 20 comma 4 del presente disciplinare.

2. Il riconoscimento in tariffa delle tipologie d'investimento succitate è definito nel piano economico-finanziario come ammontare annuale complessivo. Sulla media del capitale investito calcolato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno si applica il tasso fissato per la remunerazione, sulla base di quanto previsto dal DPGR 49/06. Il capitale di fine anno è determinato aggiungendo al capitale di inizio anno gli investimenti effettuati e sottraendo la quota di ammortamento dell'anno stesso. Il valore del capitale investito è sempre al netto dei contributi in conto capitale.

Art. 31 Modalità di aggiornamento della tariffa

1. La tariffa media del servizio idrico integrato è aggiornata secondo quanto previsto dal metodo regionale di cui al DPGR 49/06.

2. Annualmente, sulla scorta dei dati ricavabili dal periodo precedente, si procede a verificare:

- la variazione dei costi operativi rispetto alle previsioni di Piano;

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

- lo stato degli investimenti e ammortamenti in confronto a quanto prospettato dal Piano d'ambito;
 - l'incasso effettivo dovuto all'applicazione tariffaria in confronto a quanto previsto dal Piano;
 - la valutazione annua del servizio erogato nonché dello stato degli interventi realizzati;
 - l'incasso effettivo dovuto all'applicazione della quota aggiuntiva per la costituzione del fondo ISEE e l'entità delle agevolazioni erogate.
- 3. ATO 5 determina la tariffa aggiornata, tenendo conto:**
- del recupero di efficienza da determinarsi secondo quanto previsto dal DPGR 49/06;
 - della valutazione del servizio erogato;
 - del tasso d'inflazione annua programmata, da applicarsi sulle componenti di costo su cui ha effetto;
 - delle eventuali discordanze tra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano d'ambito;
 - di eventuali conguagli relativi al fondo ISEE;
 - eventuali affinamenti nella valutazione delle componenti tariffarie.
- 4. Eventuali scostamenti, verificati a consuntivo, tra i volumi erogati e quelli previsti determineranno l'applicazione del fattore di bilanciamento dei volumi (Vn) previsto dall'art.5 del DPGR 49/2006. Tale fattore (Vn) verrà applicato qualunque sia l'entità dello scostamento rilevato.**
- 5. Le variazioni dei costi operativi producono la revisione della tariffa secondo le modalità di cui all'art. 21 del DPGR 49/2006.**
- 6. Ulteriori variazioni della tariffa possono essere determinate dall'applicazione della procedura del "mutuo tipo" ovvero dalla formalizzazione di altri specifici accordi di gestione.**
- 7. L'eventuale revisione tariffaria connessa agli scostamenti tra investimenti previsti e effettivamente realizzati sarà effettuata sulla base di quanto stabilito dal art. 21 del DPGR 49/2006. La franchigia, di cui al medesimo articolo, è definita nel Piano economico-finanziario.**
- 8. Ai sensi dell'art. 21 del DPGR 49/06 l'Agenzia di ambito, ferma restando la verifica periodica prevista dal medesimo decreto, nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale.**

Art. 32 Misura dei volumi fatturati

1. In accordo con quanto stabilito dall'art. 146 del D.Lgs. 152/06 e dal D.P.C.M. 04/03/96, la misurazione dei volumi fatturati avviene al punto di consegna tramite contatore che risponderà ai requisiti di cui al D.P.R. 23/08/1982. La lettura dei contatori e la fatturazione sono regolate dal regolamento del S.I.I.. E' ammessa l'autolettura.

Art. 33 Criteri di ripartizione dei costi generali

1. I costi comuni a più settori devono essere ripartiti secondo il concorso degli stessi alle categorie previste dal DPGR 49/06, facendo ricorso a metodologie aggiornate d'attribuzione dei costi comuni per attività (e non a semplici ripartizioni su base del fatturato o dei volumi erogati) e comunque di uso corrente nella buona prassi di controllo di gestione delle aziende industriali. Il criterio seguito per la ripartizione deve essere commentato e giustificato in sede di Relazione annuale di rendicontazione (vedi art.35).

Art. 34 Elementi di ammortamento e di remunerazione del capitale investito

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



1. Gli eventuali finanziamenti pubblici sugli interventi realizzati vanno ad abbattere e/o annullare il valore di bilancio del cespite; la quota di finanziamento pubblico non deve essere considerata ai fini dell'ammortamento e della remunerazione del capitale.

2. Come previsto dall'art. 17 della Convenzione, alla scadenza della stessa o in caso di sua risoluzione, tutte le opere e attrezzature concesse in uso al gestore devono essere restituite gratuitamente agli enti proprietari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Qualora le opere, materiali ed immateriali, e le attrezzature prefinanziate dal gestore a far data dal 1 gennaio 2005 e facenti parte integrante del servizio non siano state completamente ammortizzate, saranno parimenti restituite agli enti proprietari dietro corresponsione del loro valore netto contabile calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. I beni di proprietà del gestore, in quanto contabilizzati e non scorporati al momento della quotazione in borsa, saranno in ogni caso messi a disposizione dell'Agenzia alla scadenza della convenzione secondo modalità che saranno definite sulla base delle normative vigenti a quel momento.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

TITOLO V - REGOLAZIONE E CONTROLLO

Art. 35 Comunicazione dati sul servizio

1. Il gestore, al fine di permettere all'Agenzia di ambito le sue funzioni di controllo comunica periodicamente i dati relativi alla gestione del S.I.I.. Le modalità di controllo e monitoraggio saranno effettuate con gli strumenti e le specifiche indicate dal Protocollo di rendicontazione dei dati (Allegato C), che potrà essere successivamente modificato in accordo tra le parti.

2. Ad integrazione di quanto fornito tramite il protocollo di cui al punto 1 il gestore dovrà predisporre una Relazione annuale di rendicontazione da presentarsi entro il primo semestre di ogni anno.

3. La Relazione annuale di rendicontazione deve almeno contenere:

- il bilancio idrico;
- una descrizione delle principali attività svolte nell'anno precedente;
- un'analisi, contenente anche le motivazioni, degli eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato e a quanto rendicontato nell'anno precedente, valutando in via prioritaria ma non esaustiva:
 - a. la stima delle perdite "amministrative" di acquedotto secondo la metodologia di cui all'art. 6 punto 3;
 - b. le perdite come da D.M. LL.PP. n. 99/97 e l'attuazione del piano di monitoraggio delle perdite di rete;
 - c. l'ammontare degli interventi non programmati;
 - d. le attività di pronto intervento;
 - e. l'approvvigionamento idrico straordinario nelle zone montane;
 - f. i consumi elettrici dell'anno raffrontati sul valore medio del triennio precedente;
 - g. la quantificazione della manutenzione ordinaria;
 - h. il costo e la quantità dei fanghi smaltiti e trattati presso terzi, con le destinazioni di smaltimento per singolo impianto;
 - i. la rendicontazione delle attività di gestione e manutenzione delle reti e delle opere funzionali allo smaltimento delle acque meteoriche;
 - j. le variazioni dei costi operativi.

I dati di cui ai punti d) ed e) dovranno esser forniti per singolo Comune.

- i criteri di ripartizione dei ricavi e dei costi indiretti e degli investimenti di struttura;
- la segnalazione di eventuali criticità riscontrate nel corso della gestione e ipotesi di soluzione;
- l'aggiornamento della capacità depurativa complessiva di ambito;
- l'aggiornamento della consistenza delle reti di acquedotto;
- l'aggiornamento della consistenza delle reti di fognatura;
- l'aggiornamento della consistenza delle reti e delle opere funzionali allo smaltimento delle acque meteoriche.

4. Il gestore predispone e mantiene aggiornato l'inventario dei beni costituito dal Libro dei Cespiti. In particolare dovrà essere previsto per ogni bene:

- il titolo d'uso delle opere (concessione o proprietà);
- il proprietario;
- la descrizione e la categoria;
- l'anno di iscrizione;

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



- il costo storico, l'ammortamento effettuato, l'ammortamento residuo,
- la riconoscibilità delle opere di allacciamento;
- la riconoscibilità dei contatori d'utenza;
- il codice identificativo degli interventi, collegabile alla classificazione di ATO per quelli inseriti nel Piano d'ambito, correlati al cespite; tale collegamento sarà predisposto entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Agenzia può, in qualunque momento, richiedere ulteriori dati gestionali, economici e tecnici rispetto a quelli previsti dagli atti contrattuali che saranno forniti con le modalità ed i tempi concordati con il gestore.

Art. 36 Attività di monitoraggio dei cantieri e della progettazione

1. Il gestore assicura la sua completa collaborazione alle attività dell'Agenzia relativamente al monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi che la stessa potrà svolgere a campione, sia con sopralluoghi nei cantieri sia con verifiche sulla progettazione; tali attività potranno essere svolte direttamente dal personale dell'Agenzia o da personale incaricato.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

TITOLO VI - PENALI E NORME FINALI

Art. 37 Penali

1. In caso di carenze di qualità del servizio e mancata/incompleta attuazione del programma operativo degli interventi al gestore si applica una penalità relativa all'anno di riferimento. Quanto dovuto all'utenza nel caso di mancanza di efficienze di servizio, è regolato dalla Carta del servizio.

2. Per tutti gli obblighi previsti non ottemperati, si stabilisce che dal momento della presa d'atto di ATO 5 si applicano le seguenti penalità:

- a) in caso di mancata o errata effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria, come da Manuale di Gestione di cui all'art. 5, si prevede una penale del 5% (cinqueper cento) sullo scostamento annuale fra l'importo complessivo programmato e quello effettivamente realizzato, oltre alla conseguente rimodulazione della componente di costo operativo nella periodica revisione del profilo tariffario;
- b) in caso di mancata, ritardata, errata effettuazione degli investimenti nei termini previsti dal Piano economico-finanziario e di superamento della franchigia prevista in esso, per ogni inadempienza accertata, verrà applicata una penale di importo pari all'10% (dieciper cento) dello scostamento annuale fra l'importo complessivo degli interventi programmati per ogni anno di gestione e quello effettivamente realizzato a meno della franchigia suddetta. Tale penale verrà applicata in maniera differenziata in base alle tipologie di interventi:
 1. per gli interventi connessi agli adeguamenti normativi di cui al DLgs 152/06 e alla DGR 2241/05 la penale sarà applicata qualora non sia rispettato il termine di inizio lavori entro l'anno 2009 ovvero non sia rispettata la quota annuale prevista per essi nel piano economico finanziario;
 2. per tutti gli interventi esclusi dal punto 1) la penale sarà applicata qualora non sia rispettata la quota annuale, al più di uno slittamento ammissibile pari al massimo a 6 mesi, prevista per essi nel piano economico finanziario.

Verranno inoltre addebitati eventuali danni derivanti da tali mancanze ad insindacabile giudizio di ATO 5;

- c) in caso di mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo previste dall'art.4 del presente disciplinare, verrà applicata una penale variabile da € 500,00 (Euro cinquecento/00) ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), ad insindacabile giudizio di ATO 5 e verrà inoltre addebitato il costo delle analisi secondo le tariffe di mercato;
- d) in caso di mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi previsti dalla convenzione e dai suoi allegati verrà applicata una penale pari a 0,2‰ (zerovirgoladuepermille) del corrispettivo dovuto per ogni giorno di ritardo;
- e) in caso di mancata, ritardata, incompleta o errata comunicazione delle informazioni previste e fornitura dei dati o documenti comunque richiesti verrà applicata una penale variabile da € 50,00 (Euro cinquanta/00) ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) al giorno, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità;
- f) in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 6 del presente disciplinare verrà applicata una penalizzazione definita per l'anno oggetto di verifica, che ATO 5 può discrezionalmente determinare tra un minimo dello 0,2‰ (zerovirgoladuepermille) ed

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------

un massimo del 7‰ (settepermille) del ricavo annuo da tariffa a seconda dell'entità del danno che ne deriva;

- g) in caso di mancato o di parziale raggiungimento degli standard di qualità del servizio previsti dall'art. 4 del presente disciplinare tecnico e dal Piano d'ambito, al gestore sarà applicata una penale da 0,1% (zerovirgolaunopercento) all'1% (unopercento) del ricavo annuo di gestione del S.I.I. in relazione alla distanza dall'obiettivo da conseguire.
- h) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle perdite fisiche stabiliti dal Piano d'ambito al gestore sarà applicata una penale pari all'1% (unopercento) del doppio del costo di produzione dell'acqua potabile per ogni punto percentuale di differenza dall'obiettivo;
- i) in caso di errata applicazione della articolazione della tariffa rispetto a quanto deliberato da ATO 5 al gestore sarà applicata una penale variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e l'1% (unopercento) del ricavo dell'anno precedente di gestione del SII;

3. Le penali non sono liberatorie di danni e spese arrecati. L'entità delle penali viene stabilita da ATO 5 in relazione a quanto previsto dai punti precedenti. Nel caso di applicazione delle penali l'Agenzia richiederà la costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall'art. 34 della convenzione, da cui verranno prelevati gli importi delle stesse ovvero tali penali saranno versate dal gestore, entro 60 giorni dalla comunicazione della loro applicazione.

4. La penale non è dovuta nell'ipotesi in cui il ritardo o l'inadempimento sia causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dal gestore quali, ad esempio, maggiori attività di pronto intervento. A tal fine, secondo la procedura di cui all'allegato A del presente disciplinare, si procede ad una rimodulazione del Programma degli interventi a cui riferire l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 38 Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni

1. Il gestore deve assicurare il proprio servizio contro i danni a terzi e contro grave danno o perimento delle opere con primaria compagnia assicuratrice.

Art. 39 Danni a terzi

1. In conseguenza di fatti legati alla gestione del S.I.I. e per la sua interezza il gestore deve assicurarsi per il rischio civile dovuto a danni sempre possibili a terze persone. I massimali assicurati non possono essere inferiori a € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per danni a utente, e globalmente di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per ogni anno di assicurazione. Per le assicurazioni dei dipendenti si rimanda alle apposite leggi.

Art. 40 Danni alle reti e impianti

1. Il gestore deve assicurare, per un congruo valore, con primaria compagnia assicuratrice tutto il patrimonio costituito dai beni strumentali del S.I.I.. Il rischio da coprire è quello di rovina parziale o totale dell'opera e di difetti costruttivi di impianti. Si può accettare la formula con franchigia che non può essere superiore del 20% (ventipercento) del valore complessivo del danno. Il contratto si adeguerà allo stato di consistenza relativo all'aggiornamento dei beni

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



strumentali al servizio idrico integrato, salvo rettifica degli importi assicurati in caso di piano straordinario.

Art. 41 Disfunzione del servizio

1. Il gestore dovrà provvedere ad assicurarsi per i risarcimenti dovuti all'utente a causa di disservizio o interruzione di servizio. La copertura assicurativa non potrà essere inferiore all'1% (unopercento) del fatturato annuo. Per quanto riguarda le garanzie da prestare nei confronti di ATO 5 vale quanto riportato all'art. 34 della convenzione.

estensore	versione del 28.05.2008	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------